



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2012, proposto da:
Bertilla Benacchio, rappresentato e difeso dall'avv. Livio Danni Lago, con
domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma
2° del Codice del Processo Amministrativo.

contro

Comune di San Nazario, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gaz, con
domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;
Regione Veneto (non costituita in giudizio).

nei confronti di

Paolo Ceccon, Barbara Ceccon, rappresentati e difesi dall'avv. Denis Marsan, con
domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma
2° del Codice del Processo Amministrativo.

per l'annullamento del permesso di costruire:

del permesso di costruire n. P0900005 del 09/04/2009 con cui il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale autorizza il Sig. Ceccon Paolo ad eseguire i lavori di “intervento finalizzato al mutamento della destinazione d'uso residenziale”.

Ed in via derivata:

del permesso di costruire P00006 del 09/04/2009;

del permesso di costruire n. P0900008 del 22/05/2009;

del permesso di costruire P1000026, datato del 16/12/2010 con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico autorizza l'esecuzione dei lavori “in Variante al permesso di costruire n. P0900008 del 22/05/2009;

nonché:

del permesso di costruire n. P0900027 del 02/10/2009, rilasciato alla Sig.ra Ceccon Barbara dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico sui medesimi presupposti di cui al precisato PdC n. P0900005 del 09/04/2009, per l'esecuzione dei lavori di “mutamento della destinazione d'uso residenziale di un fabbricato ad uso agricolo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Nazario e di Paolo Ceccon e di Barbara Ceccon;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La Sig. ra Benacchio Bertilla, attuale ricorrente, è nuda proprietaria di un terreno che confina con il fondo di proprietà della Sig. ra Ceccon Barbara e del Sig. Ceccon Paolo, attuali controinteressati.

In data 29/08/2005 la Sig.ra Filaterro Bruna, madre dei soggetti controinteressati chiedeva e otteneva, dal Comune di San Nazario, l'emanazione di un permesso di costruire (n. P0500021) diretto a realizzare un fabbricato sul terreno di sua proprietà.

Con riferimento a detto permesso di costruire veniva poi emanato, e in data 13/04/2006, un successivo provvedimento di variante, cui seguiva il certificato di agibilità dell'opera realizzata.

Nel Gennaio 2007 il mapp. 229, su cui insisteva l'azienda agricola della Sig. ra Filaterro, veniva diviso in due distinte unità mappali e, precisamente, riconducibili al mappale 384 sub 1, assegnato a Ceccon Barbara e, ancora, al mappale 384 sub 2, quest'ultimo assegnato a Ceccon Paolo.

A seguito della cessazione delle attività dell'azienda agricola della Sig.ra Filaterro, il Sig. Ceccon Paolo, nell'Ottobre del 2008, chiedeva alla Regione Veneto di certificare che la porzione dell'annesso rustico di cui ai mappali 384 risultava inutile alla coltivazione del fondo.

La Regione Veneto, con provvedimento del 28/11/2008, rilasciava la certificazione richiesta.

Lo stesso Sig. Ceccon Paolo, nel Gennaio del 2009, presentava un'istanza diretta al rilascio del permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso, da agricolo a residenziale, permesso che veniva concesso in data 09/04/2009.

In data 21/05/2009 la Regione Veneto certificava che la porzione dell'annesso rustico di proprietà della Sig. ra Ceccon Barbara non era più funzionale alle esigenze del fondo.

Nel Giugno del 2009 anche la Sig. ra Ceccon Barbara richiedeva al Comune di San Nazario il rilascio del permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale ai sensi dell'art. 48 ter della L. reg. Veneto n. 11/2004, permesso di costruire che veniva, anche qui, rilasciato in data 02/10/2009.

Nel corso del Settembre 2010 l'attuale ricorrente presentava un'istanza di accesso con riferimento ai permessi di costruire concessi nei confronti degli attuali controinteressati, istanza poi reiterata dal legale della ricorrente in data 15/07/2011.

A seguito dell'evasione delle varie istanze di accesso la ricorrente provvedeva così ad impugnare tutti i permessi di costruire sopra ricordati.

Nel giudizio si costituiva il Comune di San Nazario e i soggetti controinteressati Sig.ra Ceccon Barbara e Sig. Paolo. Entrambi detti soggetti chiedevano rispettivamente il rigetto del ricorso in quanto infondato e che lo stesso ricorso venisse dichiarato irricevibile in quanto tardivo poiché proposto oltre i termini di cui l'art. 41 del Codice del Processo Amministrativo.

All'udienza del 24 Ottobre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della sua proposizione ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. A) del Codice del Processo Amministrativo in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 41 del Codice del processo Amministrativo.

3. Deve essere preliminarmente rilevato come parte ricorrente proceda all'impugnativa di atti risalenti nel tempo (sino al 2009) ricollegando detta impugnativa al positivo, ed effettivo, esperimento di varie istanze di accesso, queste ultime evase con successive comunicazioni.

A tal fine si ritiene necessario rilevare l'esistenza di un costante, e maggioritario, orientamento Giurisprudenziale che ritiene indispensabile verificare, al fine di individuare il *dies a quo* dal quale decorrono i termini di impugnativa di cui all'art. 41 del Codice del Processo, in quale momento il ricorrente abbia acquisito l'effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita.

Ulteriori pronunce (si veda ad esempio Consiglio di Stato Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) hanno avuto modo di precisare come la nozione di “*piena conoscenza...non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quindi, l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo*”.

4. Sempre per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermato la non utilizzabilità dello strumento dell'accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che ..” *la piena conoscenza del provvedimento causativo...non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d'iniziativa di parte (richieste d'accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette in definitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicurategli dalla legge* (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298)”.

I principi sopra ricordati affermano come la “piena” conoscenza di un provvedimento lesivo non sia necessaria, così come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi.

5. E' al contrario sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2006 n. 341).

Nel caso di specie è possibile desumere come detta “effettiva consapevolezza”, sia della lesione che degli elementi essenziali, sia stata acquisita in un momento decisamente anteriore alla data effettiva di proposizione del ricorso.

Dall'esame delle note, relative alle richieste di accesso agli atti, è agevole rilevare come parte ricorrente abbia avuto conoscenza degli interventi e delle caratteristiche fondamentali relative ai permessi di costruire (mutamento di destinazione d'uso da agricolo in residenziale ai sensi della L. Reg. n. 11/2004), in un periodo di tempo anteriore alla data di proposizione del ricorso che, lo si ricorda è avvenuto solo in data 27 Aprile 2012.

6. In particolare nella richiesta di accesso dell'11 Luglio 2011 il legale di parte ricorrente, dopo aver acquisito già i permessi relativi agli anni 2005 e 2006 richiede l'esibizione di ulteriori titoli autorizzatori, e nello stessa nota da atto (dimostrando di conoscere) che *“lo stesso (rustico) è stato oggetto di apparenti modifiche di destinazione d'uso (da rurale a residenziale)”*.

In una successiva nota, datata 05 Settembre 2011 e inviata dall'Amministrazione e diretta sempre al legale di parte ricorrente, si fa espressa menzione del fatto che l'immobile è stato interessato *“dei permessi di costruire (seguono i numeri) aventi ad oggetto il mutamento della destinazione d'uso residenziale di un fabbricato ad uso agricolo ai sensi della L. n.11/2004”*.

In data 23/12/2011, con nota di pari data, venivano messi a disposizione della parte ricorrente i permessi di costruire del 09/04/2009 e del 02/10/2009 (sono i permessi relativi al mutamento di destinazione d'uso) impugnati nel presente ricorso e, ancora, in data 10/01/2012 venivano trasmessi i rimanenti permessi, anch'essi attualmente impugnati.

7. A partire da detta data (quanto meno) parte ricorrente disponeva di tutti gli elementi essenziali per impugnare i provvedimenti di cui si tratta e, ciò, in considerazione del fatto che essi erano stati messi a disposizione dell'Amministrazione ed erano, pertanto, facilmente acquisibili, da parte dei ricorrenti.

A maggior ragione deve inoltre essere considerato come, in un periodo di tempo decisamente antecedente – e quindi fin dalla richiesta di accesso presentata in data 08/09/2010 - era stato il ricorrente stesso che aveva indicato, nella stessa richiesta di accesso, uno dei soggetti titolari dei permessi in questione (Sig.ra Ceccon Barbara).

La successiva nota inviata ai soggetti controinteressati dal Comune, in data 17/09/2009 a seguito dell'instaurazione del procedimento di accesso agli atti (e comunque tutte le altre missive intercorse nelle successive istanze di accesso) contengono, altresì, i nominativi di entrambi i titolari degli atti in questione.

8. Risulta pertanto evidente come la ricorrente abbia acquisito la conoscenza sia, dei soggetti titolari dei permessi sia, della presunta lesività degli atti di cui si tratta (mutamento di destinazione d'uso ai sensi della L. Reg. n. 11/2004), il tutto in un periodo di tempo necessariamente antecedente alla proposizione del presente ricorso la cui notifica risale al 27 Aprile 2012.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per tardività delle sua proposizione.

I rilievi pregiudiziali così rilevati consentono di prescindere dall'esame nel merito dei motivi addotti dalla parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività della proposizione ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. A) del Codice del Processo Amministrativo.

Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre i.v.a. e c.p.a.. a favore del Comune e

Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre i.v.a. e c.p.a.. a favore dei controinteressati, questi ultimi in solido fra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)